

(N. 1587)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LOMBARDO)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 1951

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanee
(8° provvedimento).

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è stato predisposto in conformità delle norme sancite nel testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Per una migliore intelligenza delle disposizioni in esso contenute si danno i seguenti chiarimenti:

1° con l'articolo 1 si consente, in via permanente, la importazione temporanea dei films di estera provenienza destinati alla visione gratuita per tentarne la vendita. La concessione è stata ripetutamente invocata dagli interessati allo scopo di facilitare le trattative di compra-vendita dei films d'importazione. Affinchè analoga facilitazione sia data sui mercati esteri ai films italiani di esportazione e per la deprecabile eventualità che i Paesi, che già la consentono, possano revo-

carla nei nostri confronti per motivi di ritorsione, la concessione viene ora proposta per l'approvazione con la condizione che sussista il trattamento di reciprocità;

2° Con gli articoli 2 e 3, si istituiscono nuove concessioni permanenti di importazione temporanea relative a merci destinate ad essere lavorate in Italia e quindi riesportate in manufatti diversi, e si modificano ed estendono concessioni già accordate in passato. Si favorisce così la fabbricazione di prodotti, il cui collocamento all'estero potrà dare notevole beneficio valutario ed un maggiore impiego di mano d'opera;

3° con l'articolo 4 si istituiscono, per i medesimi motivi, altre concessioni d'importazione temporanea, alle quali, però, è stata data una validità temporanea, e cioè fino al 31 dicembre 1952, in relazione alla progressiva messa in efficienza delle industrie che producono merci analoghe con materie prime nazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È consentita la importazione temporanea, per la gratuita visionatura, dei films provenienti da Paesi che concedano la medesima agevolazione ai films italiani. La importazione temporanea è limitata ad una copia positiva per ogni film.

Il termine massimo per la riesportazione dei film introdotti non potrà superare i due mesi.

Art. 2.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, ammessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
		(Kg.)	
1° Linters di cotone greggi o candeggiati, e linters idrofili, anche foggiate in cartoni.	Per la fabbricazione (con i procedimenti cuprammoniacali viscosa e acetato) di fibre tessili artificiali e loro manufatti.	100	1 anno
2° Ritagli di pelli conciate, col pelo.	Per la confezione di pellicce.	25	6 mesi

Art. 3.

Le concessioni permanenti d'importazione temporanea delle seguenti merci, previste ai controsegnati provvedimenti di legge, sono modificate ed estese come appresso:

a) Apparecchi di soneria detti « carillons » (R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929 n. 47), per essere montati su orologi a sveglia, scatole, giocattoli, portasisgarette, portagioie e altri soprammobili.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata.

Termine massimo per la riesportazione: sei mesi.

b) filati di cotone, mercerizzati o non, misuranti più di 20.000 metri per mezzo chilogrammo (legge 24 novembre 1949, n. 920), per la fabbricazione di calze, calzini e maglierie in genere.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 50.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

c) materiali metallici (regio decreto-legge 8 marzo 1925, n. 251, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, e regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 525, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 934), per la costruzione di autoveicoli in genere, anziché delle sole automobili, e di parti staccate di autoveicoli.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata.

Termine massimo per la riesportazione: due anni.

d) rottami di rame, di ottone e di bronzo (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per essere rifusi e ridotti in pani, lamiere, spranghe, fili e in lavori diversi.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: sei mesi.

e) tessuti di cotone o misti con cotone (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per essere candeggiati, tinti, mercerizzati, stam-

pati, impermeabilizzati, apparecchiati e per essere sottoposti a tutte le altre operazioni di finitura, quali la marezzatura, goffatura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento anti-piega, ecc.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

f) tessuti di seta, di fibre artificiali e di cascami di rayon (sniafiocco) o misti con seta, con fibre artificiali e con cascami di rayon (sniafiocco) in misura non inferiore al 12 per cento (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) per

essere candeggiati, stampati, tinti, cilindri, apparecchiati, marezzati, impermeabilizzati e sottoposti ad ogni altra operazione di finitura, quali la goffatura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento anti-piega, ecc.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

Art. 4.

È concessa, fino al 31 dicembre 1952, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
		(Kg.)	
1° Cascami di seta.	Per essere macerati, pettinati e filati.	100	6 mesi
2° Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente annuo di tonn. 2.000).	Per la produzione di acido citrico.	500	6 mesi
3° Fili di ferro, di acciaio, di rame, di bronzo e di ottone, greggi, lucidi, stagnati o zincati,	Per la fabbricazione di tele metalliche in genere.	100	1 anno
4° Legname.	Per la costruzione di case prefabbricate.	500	6 mesi

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.